



COMUNE DI BUDONI
Provincia Sassari
08020 - P.zza Giubileo n. 1
Centralino Tel.0784- 844007 fax 0784-844420
AREA DI VIGILANZA
Tel. 0784 -843001
poliziamunicipale@comune.budoni.ot.it
poliziamunicipale@pec.comune.budoni.ot.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

NELLA PROCEDURA INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDONI".

Codice identificativo gara: 69902329EC

Art. 1- Oggetto dell'appalto

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale d'Oneri, l'appalto per l'affidamento del "servizio di cattura, ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani rinvenuti in tutto il territorio del Comune di Budoni". Il presente, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara.

Art. 2 - Durata dell'appalto e importo

L'appalto avrà durata complessiva di anni 3 (tre), per un importo annuo pari a € 30.000,00 (compresi oneri per la sicurezza e IVA);
Il complessivo totale è di euro 90.000,00 (compresi gli oneri per la sicurezza e IVA);
Si consideri che alla data dell'indizione della procedura di gara sono ospitati nel ricovero attualmente convenzionato n. 83 cani i quali dovranno essere trasferiti presso l'Aggiudicatario a proprie spese. Il corrispettivo a base d'asta è omnicomprendente di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento.

Art. 3 - Modalità di liquidazione

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto sarà liquidato a presentazione di regolare fattura semestrale (fa fede la data del timbro di arrivo al Protocollo del Comune), con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura semestrale dovrà avere in allegato l'elenco dei cani ricoverati nel periodo considerato con l'indicazione del relativo numero tatuaggio o Microchip. Ai sensi dell'Art. 25 del D.lgs. n. 66 del 24 aprile 2014 e s.m.i. il Comune non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico ex D.M. n. 55/2013.

Nel caso di errori od inesattezze contenuti nelle fatture, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura corretta.

Art. 4 - *DUVRI*:

In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

Art. 5 - *Consegna e ritiro degli animali*

Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dalla A.S.L. competente territorialmente (Olbia) o da una ditta con essa convenzionata senza alcun onere a carico dell'Ente. Tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redigere verbale di affidamento (in cui saranno inserite tra le altre cose le condizioni del cane ed il luogo di ritrovamento) in duplice copia di cui una dovrà rimanere agli atti dell'Ufficio di Polizia Locale di questo Ente e l'altra per la struttura di ricovero.

Art. 6 - *Modalità di ricovero*

L' A.T.S. - A.S.S.L. (Azienda per la tutela della salute, Area Socio Sanitaria Locale di Olbia, Servizi Sanitari - Veterinari - Sanità Animale) competente provvede al tatuaggio dell'animale. L'operatore aggiudicatario provvederà a ricoverare, curare, mantenere e custodire il cane nel rifugio - canile da lui appositamente adibito per l'espletamento completo del servizio, richiesto da questa Amministrazione, in questo Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 7 - *Obblighi dell'affidatario e condizioni del servizio*

Le attività oggetto dell'appalto prevedono l'esecuzione dei servizi di seguito elencati e si intendono compensati tutti dalle quote di cui al precedente art. 2.

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi e dell'eventuale personale della Ditta affidataria ed espletato nel rispetto della ricettività della struttura come previsto per legge. La struttura dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione Edilizia o Permesso di Costruire, Agibilità ed Autorizzazione allo scarico).

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

- a) all'accoglimento dei cani randagi il cui trasferimento sia stato autorizzato dal Comune e dal servizio veterinario della ASL competente;
- b) a dotare ogni cane di sistema di riconoscimento elettronico (microchip e equivalente),
- c) a predisporre per ciascun cane una scheda anagrafica contenente tutti i dati necessari ai fini dell'esatta identificazione (razza, taglia, colore del pelo, sesso, età presunta, eventuali segni di riconoscimento, estremi del microchip o del tatuaggio). L'operatore affidatario dovrà predisporre un registro nel quale per ciascun animale verrà indicato la data di ingresso presso la struttura, gli interventi sanitari che si rendessero necessari e gli esami clinici praticati con i relativi risultati, nonché gli eventuali episodi morbosi. Tali schede e registri dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'Amministrazione addetta ai controlli e alle verifiche periodiche.
- d) alla cura dei cani che dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, avendo cura di avvisare tempestivamente la A.S.L. competente; il tutto sarà a spese dell'operatore affidatario;

- e) a trattare gli animali affetti da gravi malattie o sindromi degenerative a proprie cure e spese, stabilendo che la soppressione di tali animali potrà avvenire esclusivamente su disposizione e cura del personale della A.S.L. competente;
- f) alla cura igienica dei cani comprensiva di docce/bagni antiparassitari nei periodi estivi;
- g) ad evitare i contatti tra soggetti di sesso diverso, qualora non sottoposti a preventiva sterilizzazione, durante il periodo dell'estro;
- h) alla somministrazione di un bilanciato pasto giornaliero e al ricambio di acqua potabile sempre disponibile.
- i) alla sistemazione in box, che assicurino a ciascun cane la superficie minima prevista dalla normativa vigente, distinti per sesso e possibilmente per taglie.
- l) alla pulizia quotidiana di tutta la struttura adibita al ricovero.
- m) a trasmettere semestralmente, all'Ufficio comunale preposto, la fattura e la scheda riepilogativa di presenza cani;
- n) a provvedere, tramite ditta autorizzata e a proprie spese, allo smaltimento delle carogne di animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal veterinario ufficiale dell' ASL;
- o) al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati, l'operatore affidatario dovrà adottare un orario di apertura al pubblico, con l'esposizione di tale orario presso la struttura previa comunicazione dello stesso al Comune di Budoni;
- p) al fine di favorire l'adozione, anche in collaborazione con il Comune, l'operatore affidatario dovrà promuovere le visite al canile da parte di privati, di appartenenti a gruppi animalisti, di scolaresche ed altri che volessero adottare un cane, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenze.
- q) dovrà essere garantito che non venga aumentato il numero dei cani presenti nella struttura, se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà della Ditta Aggiudicataria;
- r) al pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, etc ...) per il funzionamento del servizio.

Art. 8 - *Struttura del ricovero*: la struttura di ricovero destinata a ospitare gli animali oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificamente l'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato.

Art. 9 - *Affido*

A norma della Legge 281/91 del D.M. 14110/1996 e ss.mm.ii, l'aggiudicatario, s'impegnerà a favorire l'adozione di cani accolti presso il canile, che potranno essere ceduti a soggetti privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal Servizio Veterinario Regionale ed inserite in un apposito registro secondo le procedure di affidamento di cui all'art. 3 del D.M. della Sanità del 14.10.1996.

Art. 10 - *Personale addetto al servizio*

Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l'Ente appaltante ed il personale della Ditta aggiudicataria. Le unità lavorative per l'espletamento del servizio in argomento, dipenderanno dalla ditta appaltatrice e sono a carico della stessa tutti gli obblighi contrattuali di legge relativi al rapporto di lavoro, compresi gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali.

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte. Inoltre il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del Contratto Collettivo Nazionale ed Accordi Integrativi Locali, nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.

Art. II - *Oneri ed obblighi della ditta aggiudicataria:*

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:

Dal presente Capitolato;

Dalla legge 14/08/91 n.281;

Dalla legge Regione Sardegna 18/05/94 n.21;

Dalla legge Regione Sardegna 01/08/96 n.35;

Dal DPGR 4/03/99 n.1;

Dalla legge 626/1994;

Dalla legge 11/08/91 n.266;

Dal D.Lgs.n.50/2016;

Dal D.Lgs.n.152/2006;

Dalle ulteriori vigenti normative in materia.

Art. 12- *Controlli*

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali (Legge 14 agosto 1991 n.281 della Legge Regionale Sardegna 1 agosto 1996 n.35 nonché del DPGR 4 marzo 1999 n.1) in materia di randagismo e tenuta degli animali da affezione e di ogni altra normativa vigente sotto la vigilanza sanitaria dell'Azienda Sanitaria competente per territorio nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

L'amministrazione Comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuni, per mezzo di suoi rappresentanti, delegati o consulenti potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare il regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e nel rispetto della normativa vigente. L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di dichiarare, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, la decadenza dell'appalto qualora non vengano rispettate le norme e le condizioni sopra menzionate.

Art. 13- *Criteri di aggiudicazione*

Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs 50/2016.

L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente vincitore in base alle norme di gara, mentre nei riguardi dell'Ente Appaltante essa è provvisoria in quanto subordinata: • alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti; • all'aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente Appaltante che, motivatamente, potrà annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'Aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa; • il prezzo offerto resterà in vigore per l'intera durata dell'appalto.

Art. 14- *Tipo di procedura:*

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016. L'amministrazione in conformità al comma 8 dell'art. 62 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di aggiudicare appalti sulla base di offerte iniziali senza negoziazione.

Art. 15 - Cauzione e garanzie:

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente come disposto nell'art.93 del D.lgs 50/2016.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 0 per cento dell'importo contrattuale come disposto nell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016 a cui si rinvia.

Art. 16- Inadempienze, penalità

In caso di insufficiente prestazione di servizio, di inosservanza delle prescrizioni previste da disposizioni di Leggi e Regolamenti, ovvero delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, rilevata dagli organi di controllo di cui all'art.12, sarà applicata una penale pecuniaria di Euro 50,00 (cinquanta/00)al giorno per ogni violazione contestata. Detta penale verrà sottratta dall'importo netto della fattura del semestre cui si riferisce il disservizio o l'inosservanza.

In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto.

Art. 17 stipulazione del contratto:

Il contratto sarà redatto in base alle disposizioni legali vigenti al momento della stipulazione

Art. 18 Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto disposto nell'art. 108 del D.lgs 50/2016 e nell'art 1456 del codice civile, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora l'aggiudicatario non rispetti le norme e le condizioni sopra menzionate e nei casi sotto elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- per gravi inadempienza e/o violazioni che compromettono la regolare esecuzione del servizio affidato;
- per normative subentranti alle vigenti che modifichino in modo sostanziale quanto riportato nel presente capitolato;
- per revoca delle prescritte autorizzazioni sanitarie;
- per decisione del Comune di gestire il servizio in forma diretta nel caso di realizzazione di un canile municipale;

Art. 24 - Responsabilità

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale D'Oneri e sarà soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto. L'aggiudicatario, per i cani affidati, sarà ritenuto unico responsabile civilmente e penalmente nei confronti di terzi e di Organi di Controllo.

La Ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti Pubblici o privati. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato d'onere, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Art. 25 - divisione in lotti:

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per la seguente ragione: non sussiste una **convenienza economica** per la stazione appaltante.

Art. 26 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente, valgono tutte le norme generali che regolano la materia.

Il Responsabile del Settore Vigilanza
(Golme Pa)